

DECRETO DIRIGENZIALE N. 141 /DA del 28 MAR 2024

**Oggetto:** Contenzioso CIRILLO GIUSEPPE C/ CAS liquidazione Sentenza n. 534/2023 della CORTE D' APPELLO- Sez. Lavoro .

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel giudizio in riassunzione dinnanzi alla CORTE D' APPELLO Sez. Lavoro R.G. 505/22 tra le parti CIRILLO GIUSEPPE cod. fisc. CRLGPP67R25F158U c/CAS è stata emessa la Sentenza n. 534/2023 del 7/7/2023 notificata in forma esecutiva in pari data , che si allega, con la quale questo Ente è stato condannato al risarcimento della somma pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi legali nonché al rimborso delle spese legali per € 7200,00 oltre accessori;

**Visto** il prospetto formulato dall'Uff. Risorse Umane prot. RU del 24/10/2023 che determina l'importo delle mensilità in € 26.340,36 da cui occorre detrarre quanto già corrisposto per il precedente giudizio di appello con Decreto n. 535/DA del 29/4/2016, che si allega per un importo netto di € 17.127,05 . Su tale importo, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Reg.le di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016) ;

**Che** con PEC del 11/3/2024 il legale del Sig. Cirillo , avv. Tribulato, ha comunicato il codice IBAN del proprio cliente sollecitandone il pagamento e , pertanto, occorre procedere alla liquidazione dell'importo di cui sopra ;

**Che** sono stati altresì calcolati anche gli interessi legali , come da prospetto che si allega, dapprima sull'intera somma dal 2009 al 30/6/2016 e successivamente sul residuo da pagare dal 1/7/2016 al 31/3/2024;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025;

**Visto** il Regolamento di Contabilità ;

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 29042,904 sul capitolo n. 131 denominato "Liti, arbitrati e risarcimento danni..." del redigendo Bilancio 2024/2026;
- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 534/2023 del CORTE D' APPELLO di Messina Sez. Lavoro, che si allega, il pagamento della somma di € 29.042,90 in favore di CIRILLO

GIUSEPPE nato a Messina il 25/10/1967 cod. fisc. CRLGPP67R25F158U, mediante bonifico sul c/c IBAN IT50Q 05034 16502 000000 154869 allo stesso intestato ;  
**Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale*

*Dott. Calogero Franco Fazio*

N° 505/22 r.g.l.



REPUBBLICA ITALIANA  
CORTE D'APPELLO DI MESSINA

*Sezione lavoro*

In nome del Popolo italiano

La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:

1	Dott. Concetta Zappalà	Presidente
2	Dott. Fabio Conti	Consigliere estensore
3	Dott. Alessandra Santalucia	Consigliere

In esito alla camera di consiglio svoltasi dopo la scadenza del termine per note di trattazione scritta del 27 giugno 2023, assegnato ai sensi dell'art. 127<sup>ter</sup> c.p.c., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di rinvio iscritto al n° 505/22 R.G.L. e vertente

**TRA**

**Cirillo Giuseppe**, nato a Messina il 25.10.1967 (c.f. crlgpp67r25fl58u), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tribulato (c.f. trbgpp69s28c351w) del foro di Messina, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Messina, via Felice Bisazza 30 (fax 0906010208, pec [studiotribulato@pec.giuffre.it](mailto:studiotribulato@pec.giuffre.it)) -Ricorrente

**CONTRO**

**Consorzio per le autostrade siciliane** in persona del legale rappresentante-Resistente contumace

OGGETTO: risarcimento danni- giudizio di rinvio da cassazione della sentenza n° 1073/2015 della Corte d'appello di Messina che riformava la sentenza del tribunale di Messina n° 3354 depositata in data 3 luglio 2012

**CONCLUSIONI**

**Cirillo**: rigettare il ricorso in appello proposto dal CAS, confermare nei limiti indicati la pronuncia resa dal tribunale di Messina, sez. lav., n. 3354/2012 e condannare il CAS al risarcimento del danno patito in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dal 15.07.2009, nonché al pagamento per intero delle spese legali del giudizio di primo grado (confermando quanto già liquidato dal Tribunale di Messina), al pagamento per intero delle spese legali del giudizio in precedenza tenutosi presso la Corte di Appello di Messina (R.G. 1240/2012), del giudizio tenutosi presso la Corte di Cassazione (R.G. 23971/2015), nonché del presente giudizio di rinvio, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso al Giudice del lavoro di Messina depositato il 28 luglio 2009, Cirillo



N° 505/22 r.g.l.

Giuseppe, premesso di avere lavorato come agente tecnico esattore (ATE) in servizio ai caselli pedaggio, alle dipendenze del Consorzio per le autostrade siciliane (CAS) dal 1989 al 2009 con vari contratti a tempo determinato, chiese dichiararsi la conversione in contratto a tempo indeterminato o in subordine la condanna di CAS al risarcimento del danno da illegittima apposizione della clausola temporale.

Resistendo CAS, con sentenza n° 3354 depositata in data 3 luglio 2012 il giudice di primo grado accolse la sola domanda subordinata, dichiarando l'illegittimità dell'apposizione della clausola ma condannando CAS al solo risarcimento del danno, in misura pari a venti mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (rgf) con interessi dal 15 luglio 2009, oltre al rimborso di metà delle spese di lite.

La sentenza di primo grado è stata impugnata da parte di CAS innanzi a questa Corte d'appello, che ha con sentenza 1073/2015 ha ridotto l'importo del risarcimento a sole tre mensilità della retribuzione globale di fatto erogata alla cessazione del contratto a termine intercorso fra le parti nel 2001, confermando la condanna al rimborso di metà delle spese di lite anche per il secondo grado.

In seguito a ricorso per cassazione proposto dal Cirillo, la Suprema Corte ha annullato con ordinanza 18612/2022, rinviando a questa Corte per il merito.

Cirillo Giuseppe ha riassunto con ricorso depositato in data 27 luglio 2022. CAS non si è costituito.

La causa è stata trattata con le forme dell'art. 127<sup>ter</sup> c.p.c. mediante sostituzione dell'udienza 27 giugno 2023 con l'assegnazione di termine per note di trattazione scritta entro la medesima data. Sono state depositate note nel termine assegnato e la causa è stata posta in decisione, con il collegio indicato in intestazione data l'incompatibilità del Presidente dott.ssa Catarsini, già inserita nel collegio della sentenza 1073/2015.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente ha dimostrato di avere correttamente notificato il ricorso in riassunzione alla controparte personalmente in data 6 ottobre 2022. CAS non è costituito. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.

Il tribunale, constatato che tutti i contratti a termine erano stati stipulati con la causale "sopperire alle temporanee esigenze del servizio di esazione pedaggio", ha ritenuto che tale indicazione non consentisse al lavoratore e al giudice di comprendere le reali esigenze sottese, anche perché, ove si fosse trattato di esigenze sostitutive, avrebbe dovuto essere indicato il soggetto sostituito.

Ha inoltre constatato che alcuni dei contratti non erano nemmeno stati sottoscritti, pur essendo stata resa la prestazione a termine.

Ritenendo violato l'art. 1 comma 2 D. Lgs. 368/2001 e prima ancora la legge 230/1962, il tribunale ha preso tuttavia atto del divieto di conversione in rapporto a tempo indeterminato con le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 36 comma



N° 505/22 r.g.l.

5 T.U. 165/2001, applicando perciò la sola tutela risarcitoria, parametrata all'art. 18 St. lav., attraverso la somma delle cinque mensilità previste come valore minimo del danno ai sensi del comma 4 e delle quindici previste dal comma 5 quale misura sostitutiva della reintegra, il tutto oltre interessi ma senza rivalutazione trattandosi di credito nei confronti della pubblica amministrazione.

Questa Corte, con la sentenza 1073/15, ha confermato il giudizio di illegittimità dei contratti stipulati fino al 2001, mentre per quelli dal 2002 in avanti ha ritenuto che l'accordo sindacale di recepimento dell'accordo nazionale 20 luglio 2022, con la formazione di graduatoria unica per il reclutamento del personale, avesse sufficiente copertura nella dizione "esigenze di... tempo determinato al fine di individuare annualmente una quota di personale cui garantire un periodo minimo annuale di lavoro a tempo determinato". Così delimitato il periodo nel quale era riscontrabile l'illecito, questa Corte ha confermato l'impossibilità di procedere a conversione e, in relazione al *quantum*, richiamando Cass. sez. lav. 27481/2014 per applicare, in luogo dello St. lav., l'art. 8 legge 604/1966, con rideterminazione in tre sole mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto del contratto 2001 (ultimo illecitamente a termine) "avuto riguardo alle dimensioni e al numero dei dipendenti del consorzio, al numero dei contratti ritenuti illegittimi, all'iter lavorativo del Cortese<sup>1</sup>, nonché al comportamento delle parti".

La Suprema Corte, oltre a riconoscere l'illegittimità delle clausole apposte ai contratti dal 1999 al 2001, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con il quale Cirillo evidenziava che anche per il periodo successivo la mera sussistenza di un generico accordo sindacale non bastava a giustificare l'abuso del ricorso al tipo contrattuale a termine, sanzionato dalla clausola 5 direttiva 1999/70/CE.

Sulle conseguenze sanzionatorie la Corte ha infine escluso la correttezza del ricorso per analogia all'art. 8 legge 604/1966, richiamando la propria giurisprudenza consolidata a partire da SS.UU. 5072/2016 e pertanto dichiarando semmai applicabile l'art. 32 comma 5 legge 183/2010, che impone un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, da calcolare secondo i criteri indicati dall'art. 8 legge 640/1966.

Con il ricorso in riassunzione il Cirillo rielenca innanzitutto i rapporti a termine da lui impugnati (1) dal 08/10/1988 al 05/01/1989; 2) dal 01/05/1990 al 29/07/1990; 3) dal 24/06/1991 al 21/09/1991; 4) dal 13/02/1993 al 13/05/1993; 5) dal 26/06/1995 al 23/09/1995; 6) dal 15/06/1996 al 12/09/1996; 7) dal 11/08/1997 al 06/09/1997; 8) dal 04/04/1998 al 02/07/1998; 9) dal 26/03/1999 al 23/06/1999; 10) dal 01/07/2000 al 28/09/2000; 11) dal 17/07/2002 al 14/10/2002; 12) dal 10/07/2003 al 07/10/2003; 13) dal 01/07/2004 al 28/09/2004; 14) dal 20/08/2005 al 17/11/2005; 15) dal 02/08/2007 al 15/09/2007; 16) dal 12/11/2007 al 26/12/2007;

<sup>1</sup> Evidente *lapsus calami*, trattandosi ovviamente del Cirillo.



N° 505/22 r.g.l.

17) dal 17/07/2008 al 14/10/2008; 18) dal 17/04/2009 al 15/07/2009) ribadendo che in realtà si trattava di contratti stipulati per colmare la cronica carenza di organico sufficiente a coprire le normali esigenze dei caselli autostradali.

Nemmeno in questa sede CAS (rimasto peraltro contumace) offre alcuna dimostrazione della concreta sussistenza delle esigenze esulanti la normale attività aziendale, e continua a non produrre parte dei contratti. Questa Corte è vincolata dalla rescindente a riconoscere, in tali condizioni, l'abusività dell'intera vicenda portata in giudizio, che si estende pertanto a ben diciotto contratti a termine distribuiti nell'arco di oltre un ventennio.

Dovendosi applicare per analogia l'art. 32 comma 5, vanno comunque presi in esame i medesimi parametri valutati da questa Corte nella sentenza 1073/15, e cioè il notoriamente cospicuo numero dei dipendenti occupati, le rilevanti dimensioni dell'impresa, l'anzianità di servizio del Cirillo, che nel caso di specie può essere analogicamente tratta dalla ultraventennale reiterazione di contratti a termine.

Ha dunque ragione il ricorrente a invocare la misura massima del risarcimento, pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, che non può che essere quella ricevuta nell'ultimo rapporto a termine dal 17 aprile al 15 luglio 2009. Su tale somma spettano senz'altro gli interessi, da liquidare a decorrere dalla cessazione dell'illecito. Non essendo possibile nel suo caso una conversione del rapporto, non vi era infatti ragione di fare decorrere l'illecito dal momento della messa in mora (peraltro di poco posteriore).

Il ricorrente chiede che, visto l'ampliamento della condanna monetaria, le spese siano poste interamente a carico di CAS, con esclusione della compensazione. Va tuttavia rilevato che il tribunale aveva disposto la compensazione già in presenza di una condanna di importo assai maggiore a quello che viene in questa sede riconosciuto, e il Cirillo non ha mai impugnato questo capo. È comunque evidente che l'accoglimento della domanda rimanga parziale, se rapportata alla sua formulazione originaria. Non v'è pertanto ragione di rideterminare la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza 3354/12 e in quella 1073/15. La compensazione per metà va confermata ovviamente anche per il giudizio di legittimità e per questo giudizio di rinvio, previa liquidazione in dispositivo, secondo importi medio-bassi del quarto scaglione tariffario, applicabile alle cause di valore indeterminabile ma modesto.

### **P.Q.M.**

la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio proposto con ricorso depositato in data 27 luglio 2022 da Cirillo Giuseppe, contro Consorzio per le autostrade siciliane e concernente rinvio da cassazione della sentenza n° 1073/2015 di questa Corte d'appello, che parzialmente riformava la sentenza del Giudice del lavoro di Messina n° 3354 depositata in data 3 luglio 2012, in parziali accoglimento dell'originario appello e riforma della sentenza del



N° 505/22 r.g.l.

tribunale di Messina, che conferma nel resto, ivi compresa la regolamentazione delle spese dei due gradi, ridetermina l'importo del risarcimento in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita nel rapporto a termine intercorso fra le parti dal 17 aprile al 15 luglio 2009, con interessi legali a decorrere dal 15 luglio 2009. Condanna il Consorzio a rimborsare al ricorrente la metà delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio, liquidate nell'intero le prime in 3.200,00 euro e le seconde in 4.000,00 euro, compensando le restanti frazioni.

Messina 4 luglio 2023

IL CONSIGLIERE ESTENSORE  
(dott. Fabio Conti)

IL PRESIDENTE  
(dott. Concetta Zappalà)





CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRADE SICILIANE**

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Risorse Umane**

Sentenza n° 534/2023 del 07/07/2023 della Corte d'Appello di Messina - Sezione Lavoro.  
Determinazione risarcimento danno, pari a 12 (DODICI) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (Luglio 2009).

Signor CIRILLO GIUSEPPE  
Nato a Messina il 25/10/1967 c.f.: CRLGPP67R25F158U

RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO	
Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	83,60
Indennità maneggio denaro	52,41
Premio produttività	269,67
Lavori compl. 17,50%	71,13
Totale	2.195,03
Cessato il 15/07/2009	
	Cedolino 07/2009

Retribuzione mensile:  $(2.195,03 \times 12) = € 26.340,36$

**Risarcimento danno € 26.340,36**

Messina, 24/10/2023

Responsabile Ufficio Risorse Umane  
Dott. Walter Zampogna



**Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE**

*DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA  
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO*

**DECRETO DIRIGENZIALE N. 535 /DA del 29.04.2016**

**Oggetto: Impegno spesa e liquidazione Sentenza della Corte di Appello di Messina  
Sezione Lavoro n° 1073/2015 del 23.06.2015 – Cirillo Giuseppe /Cas**

**IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

**Premesso:**

**Che** nel giudizio innanzi alla Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro, R.G. 1240/2012, tra le parti Cirillo Giuseppe nato a Messina il 25.10.1967 C.F. CRL GPP 67R25 F158U e il Consorzio per le Autostrade Siciliane è stata emessa la sentenza n° 1073 del 23.06.2015, notificata a questo Ente in forma esecutiva il 17.03.2016, con la quale, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di Messina n° 3354/2012, che aveva condannato questo Ente al risarcimento del danno **in venti mensilità** dell'ultima retribuzione globale di fatto, è stato quantificato il risarcimento del danno dovuto al ricorrente **in tre mensilità** della retribuzione globale di fatto percepita alla cessazione del contratto a termine **per l'anno 2001**, oltre interessi come per legge, nonché alla refusione delle spese di giustizia per l'importo complessivo di € **2.755,54**;

**Che** per retribuzione globale di fatto la giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che si intende quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione di quei compensi legati non già all'effettiva presenza in servizio ma solo eventuali e dei quali non vi è prova della certa percezione;

**Visto** il prospetto contabile, che si allega al presente provvedimento **sotto la lettera "A"** per costituirne parte integrante e sostanziale, che quantifica sulla base del principio giurisprudenziale sopra enunciato la somma dovuta in esecuzione della sentenza di cui in oggetto in € **6.819,99** oltre interessi legali per € **2.402,32** per un totale complessivo di € **9.222,31**;

**Considerato** che la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno oltre interessi ossia € **9.222,31** è da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR, ( Sentenza Corte Cassazione n. 20483 del 06.09.2013 );

**Ritenuto** di dovere dare esecuzione alla sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro meglio specificata in oggetto per come in precedenza quantificata;

**Visto** l'art 43 del D.lgs. 118/2011 che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

**Vista** la delibera n° 26/CD del 30.12.2015 con la quale è stato richiesto l'esercizio provvisorio 2016 fino al 30.04.2016, trasmessa all'Assessorato Regionale Vigilante in pari data;

**Vista** la nota prot. n° 170 del 07.01.2016 con la quale l'Assessorato Regionale Vigilante delle Infrastrutture e Mobilità autorizza l'effettuazione di spese ritenute necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, fino al 30.04.2016;

**Ritenuto** che la spesa derivante dal presente provvedimento è indifferibile ed urgente, obbligatoria per legge derivando da Sentenza e la mancata effettuazione comporterebbe grave danno patrimoniale certo e grave all'Ente in termini di maggiori spese ed oneri derivanti da azioni esecutive;

Visto il Decreto del Direttore Generale f.f. n° 419/DG del 23.12.2015, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio per le Autostrade Siciliane;

Accertato che ai sensi della L.R. 10/2000 spetta allo scrivente l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

## DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Prendere atto** della Sentenza della Corte di Appello di Messina Sezione Lavoro n° 1073/2015 del 23.06.2015, notificata a questo Ente in forma esecutiva il 17.03.2016, che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B",,
- **Impegnare** la somma di € **11.977,85** sul capitolo 131 del bilancio corrente esercizio finanziario necessaria per dare esecuzione alla sentenza di cui al punto precedente;
- **Liquidare** la somma complessiva di € **9.222,31** quale somma dovuta a titolo di risarcimento del danno e interessi, da sottoporre a tassazione separata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 2, 17, comma 1, lettera a) e 51 del TUIR, in favore del Signor Cirillo Giuseppe nato a Messina il 25.10.1967 C.F. CRL GPP 67R25 F158U;
- **Liquidare** la somma complessiva di € **2.755,54**, quale refusioni delle spese legali in favore del Signor Cirillo Giuseppe nato a Messina il 25.10.1967 C.F. CRL GPP 67R25 F158U;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Amministrativo  
Antonino Caminiti



Il Direttore Generale  
Salvatore Pirrone

PROSPETTO Calcolo somme dovute al Sig. CIRILLO GIUSEPPE

SENTENZA 534/2023 CORTE DI APPELLO DI MESSINA SEZ. LAVORO

DESCRIZIONE VOCI	Spettanze CIRILLO G.
Risarcim. Riconosciuto Sent. 534/2023 x 12 mensilità	€ 26.340,36
Interessi legali su € 26.340,36 dal 15/7/2009 al 30/6/2016	€ 2.764,54
Somma già liquidata con DA 535/2016 preced. Appello	€ 11.977,85
<b>DIFFERENZA DA LIQUIDARE</b>	<b>€ 17.127,05</b>
Interessi legali su € 17.127,05 dal 30/6/16 al 31/3/2024	€ 1.410,19
Rib. Spese legali Sent. 534/23	€ 10.505,52
<b>TOTALE DOVUTO</b>	<b>€ 29.042,76</b>